

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI  
AFFERENTI L'AREA SOCIO ASSISTENZIALE, ED EDUCATIVA TRA I  
COMUNI DI SINNAI, MARACALAGONIS E BURCEI.**

In data \_\_\_\_\_ presso il Comune di Sinnai, Parco delle  
Rimembranze s.n.c.,

TRA

il **Comune di SINNAI**, codice fiscale \_\_\_\_\_ partita IVA  
\_\_\_\_\_, avente sede legale in Sinnai (CA) Parco delle  
Rimembranze s.n.c., in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco  
P.E. Sandro Serreli;

E

il **Comune di MARACALAGONIS**, codice fiscale \_\_\_\_\_,  
partita IVA \_\_\_\_\_, avente sede legale in Maracalagonis (CA)  
Via Nazionale, n° 49 , in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco  
Dott.ssa Antonella Corona;

E

il **Comune di BURCEI**, codice fiscale \_\_\_\_\_, partita IVA  
\_\_\_\_\_, avente sede legale in Burcei (CA) Via Progresso, n° s.n.c., in  
persona del proprio legale rappresentante, Sindaco Ing. Giuseppe Caria;

di seguito nominati indistintamente Enti sottoscrittori

**PREMESSE**

**PREMESSO CHE** in data 14.01.2006 è entrata in vigore la L.R. n° 23 del  
23.12.2005 (pubblicata sul B.U.R.A.S. Parte I e II n° 39 del 29.12.2005)  
denominata "Sistema Integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge  
regionale n° 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio assistenziali)";

**PRECISATO CHE** ai sensi dell'art. 6 della summenzionata legge, i Comuni  
esercitano in forma associata, a livello di ambito territoriale omogeneo, le  
proprie funzioni di programmazione, realizzazione e valutazione del sistema  
integrato alla persona ricercando le forme più funzionali alla gestione, alla  
razionale allocazione della spesa, alla semplificazione dell'accesso, alla  
efficace erogazione delle risposte, mediante la predisposizione del Piano locale  
unitario dei servizi (PLUS);

**ACCERTATO** che gli enti sottoscrittori fanno parte dell'Ambito PLUS Quartu,  
riconducibile all'Ex Distretto Sanitario n° 22, composto dai Comuni di Quartu S.  
Elena, Sinnai, Burcei, Serdiana, Soleminis, Dolianova, Donori e Maracalagonis,  
oltre che dalla Provincia di Cagliari e dall'Azienda Sanitaria Locale n° 8;

**ACCERTATO CHE** l'ambito PLUS Quartu si connota per la presenza di tre  
differenti realtà socio-economiche, culturali e sociali, identificate territorialmente  
la prima nel Comune di Quartu S.E., la seconda che fa capo all'Unione dei  
Comuni del Parteolla e la terza composta dai Comuni di Sinnai, Maracalagonis,  
e Burcei;

**CONSIDERATO CHE** le Amministrazioni Comunali di Sinnai, Burcei e Maracalagonis hanno condotto la gestione integrata associata dei servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi a seguito della stipulazione, in data 12.12.2006, di convenzione fra Enti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000, a seguito della quale hanno avviato un partenariato pubblico privato istituzionalizzato per la gestione dei servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi nei propri territori pervenendo in data 22.06.2009 alla costituzione della "Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione", giusto atto costitutivo di cui al rogito rep. N. 958678 raccolta n. 39426 del Dott. Ernesto Quinto Bassi notaio in Cagliari registrato a Cagliari in data 01.07.2009 n. 5984.

**PRESO ATTO ALTRESI' CHE** le scelte sinora condotte mirano a rafforzare e valorizzare i principi di solidarietà e sussidiarietà che sono alla base dei processi di armonizzazione ed integrazione delle politiche e dei servizi socio assistenziali, anche nell'ottica di una maggiore condivisione ed incisività politico amministrativa all'interno dell'ambito territoriale socio-sanitario di appartenenza;

**APPURATO** che i Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei intendono proseguire il percorso comune sin'ora condotto garantendo stabilità di governo delle decisioni nell'ambito della Fondazione Polisolidale mediante la stipulazione di una nuova convenzione per la gestione associata dei servizi ed interventi afferenti l'area dei servizi alla persona con durata quinquennale;

**PRECISATO CHE** in data \_\_\_\_\_ è stato stipulato il contratto di servizio tra i Comuni di Sinnai, Burcei e Maracalagonis e la Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione per la gestione dei servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi da svolgersi nei rispettivi territori;

Tutto ciò premesso i Comuni Sottoscrittori sopra indicati convengono e stipulano quanto di seguito indicato:

## **TITOLO I**

### **FINALITA' ED OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

#### **Art. 1 - Finalità della Convenzione**

La presente convenzione è fondata sui presupposti enunciati nella premessa e costituisce l'atto mediante il quale gli enti sottoscrittori identificano e assumono reciprocamente il livello territoriale associato derivante dal presente atto quale livello di governo iniziale per l'esercizio di funzioni e servizi ai sensi della L.R. 23.12.2005 n. 23 all'interno dell'ambito P.L.U.S. Quartu.

La convenzione, nell'ambito dei servizi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi e precipuamente di quelli affidati dai tre Comuni alla Fondazione Polisolidale, è stipulata allo scopo di favorire e rafforzare l'esercizio congiunto ed associato delle funzioni di indirizzo, pianificatorie e programmatiche, di verifica e di controllo nei confronti della Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione onde sviluppare e potenziare le forme di integrazione territoriale e settoriale, mediante la definizione di politiche e programmi che afferiscano al livello territoriale sovra-comunale, in modo da assicurare un'allocazione efficiente delle risorse ed una distribuzione razionale dell'offerta di servizi onde generare sinergie, percorsi integrati di sviluppo della persona, condivisione di risorse, pervenendo contestualmente al miglioramento e

potenziamento degli standard dei servizi pubblici offerti alla cittadinanza ed affidati alla Fondazione Polisolidale, senza aggravio di costi per i bilanci comunali in relazione alle economie di scala conseguibili.

## **Art. 2 - Oggetto della convenzione**

La convenzione ha per oggetto la disciplina generale della gestione associata dei servizi alla persona tra i comuni firmatari ed il governo responsabile e condiviso della partecipazione dei Comuni firmatari, quali soci promotori fondatori, nella Fondazione Polisolidale.

Resta in capo a ciascun ente aderente l'autonomia politico-decisionale di individuare i servizi e le funzioni demandate, integralmente o parzialmente, alla gestione associata riconducibile alla presente convenzione;

Gli enti sottoscrittori individuano nell'Amministrazione Comunale di Sinnai il Comune Capofila a cui fa capo la gestione associata dei servizi oggetto della presente convenzione.

## **Art. 3 – Coerenza con gli atti di programmazione locale**

La gestione associata è condotta e sviluppata in modo coerente e sinergico con gli atti della programmazione a livello di zona e comunale.

Qualora vi siano elementi della gestione associata che pregiudicano l'attuazione di determinazioni assunte in sede di programmazione locale, l'ente o gli enti interessati comunicano all'ente Capofila le ragioni che determinano la situazione di conflitto, che viene sottoposta alla valutazione del Comitato di Coordinamento Politico dei Comuni nella successiva riunione.

## **Art. 4 – Forme della gestione associata**

La gestione associata è espletata secondo i seguenti livelli di integrazione:

- **Livello Istituzionale:** è rappresentato dal coordinamento delle politiche sociali degli enti, con definizione di un percorso atto a produrre ed attuare una regolamentazione comune del contesto territoriale considerato, da azioni trasversali di supporto condotte attraverso la gestione associata e la determinazione del grado ottimale di integrazione di risorse umane e materiali da raggiungere nel medio lungo termine.
- **Livello Gestionale:** è costituito dal riparto di competenze gestionali tra l'Ente Capofila ed i singoli enti locali, che determina una concorrenza funzionale delle diverse strutture in rapporto a valutazioni di efficienza – efficacia ed economicità.

## **Art. 5 – Enti partecipanti**

Gli enti sottoscrittori della presente convenzione partecipano alla gestione associata nelle forme previste, assumendone i relativi diritti ed obblighi. Gli Enti sottoscrittori potranno, se necessario, procedere alla stipulazione di protocolli d'intesa, che riferendosi alla presente convenzione, disciplinino ambiti e modalità specifiche in cui si esplica la gestione associata.

La presente convenzione e le intese che potranno derivarne hanno carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di altri enti, previa intesa con l'ente capofila ed acquisiti i pareri favorevoli degli altri enti sottoscrittori.

L'adesione successiva alla convenzione avviene con deliberazione degli organi competenti dell'ente locale 'entrante' ed è recepita con deliberazione di presa d'atto dell'ente capofila.

Gli enti non sottoscrittori della presente convenzione sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata in ragione dell'attività svolta in loro favore, i cui parametri sono determinati in una direttiva del Comitato di Coordinamento Politico dei Comuni, applicati poi in modo specifico nell'ambito di un'apposita determinazione della struttura burocratica deputata dal Comune Capofila.

## **Art. 6 - Titolarità della funzione ed esercizio della gestione**

Attraverso la presente convenzione, i Comuni sottoscrittori - mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione - conferiscono al Comune Capofila i mezzi e le potestà gestionali occorrenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi.

Al Comune Capofila, dunque, competono le responsabilità gestionali relative ai servizi conferiti. La titolarità formale delle funzioni, per contro, rimane in capo a ciascuno dei Comuni.

Per la realizzazione di taluni progetti o interventi straordinari, può essere individuato un Ente diverso dal Comune di Sinnai, cui attribuire la titolarità delle funzioni e competenze proprie del Comune Capofila.

La gestione associata dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in ambito sociale di cui alla presente convenzione è di norma attribuita alla Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione ai sensi dell'art. 37 comma 8 della L.R. n° 7 del 21.04.2005. La suddetta attribuzione e gestione dei servizi è regolata dal contratto di servizio stipulato in data \_\_\_\_\_ tra le Amministrazioni Comunali e la Fondazione Polisolidale.

Ai sensi dell'art. 10 del medesimo contratto a decorrere dalla data di stipulazione della presente convenzione i poteri gestionali e di rappresentanza esercitati da ciascun singolo comune sono attribuiti al Comune Capofila.

## **Art. 7 – Modello funzionale di riferimento**

La gestione associata di cui alla presente convenzione assume come modello di riferimento un'organizzazione reticolare integrata, i cui punti di contatto con gli utenti rimangono ampiamente decentrati sul territorio, almeno a livello comunale. Gli Uffici dei servizi sociali dei singoli comuni nonché quelli allestiti dalla Fondazione Polisolidale costituiscono, in questo modello, l'interfaccia polifunzionale con i cittadini, che potranno rivolgersi ad essi, ciascuno nel proprio luogo di residenza o di lavoro, per qualsiasi procedura o problema nella competenza della gestione associata.

Il modello è supportato dall'utilizzazione delle moderne tecnologie di informazione e comunicazione per l'interconnessione telematica tra i diversi punti della rete e tra questi ed i cittadini.

La modifica all'assetto funzionale non comporta alcuna modifica alla presente convenzione.

## **Art. 8 - Collegamenti tra la gestione associata e gli enti sottoscrittori**

Gli enti sottoscrittori riconoscono nel collegamento tra i Comuni e gli organi di coordinamento della gestione associata, indicati al titolo II della presente convenzione, un elemento strategico per la realizzazione di un'azione amministrativa coordinata e sinergica sull'intero territorio.

I suddetti collegamenti sono assicurati:

- attraverso il coinvolgimento attivo dell'intera struttura burocratica di ogni comune;
- attraverso gli organi di coordinamento della gestione associata di cui al titolo II della presente convenzione;
- attraverso l'utilizzo di sistemi informatici in rete.

I sottoscrittori danno reciprocamente atto che le comunicazioni interne alla gestione associata (informazioni, convocazioni, richieste di dati e notizie e simili) avvengono di norma utilizzando la posta elettronica, sia per ragioni di celerità che di efficienza amministrativa. A tal fine, ciascun ente sottoscrittore comunica gli indirizzi telematici cui inviare le e-mail in rapporto alla materia trattata ed alla attività (tecnica o politica) richiesta.

## **Art. 9 - Conflitto con norme regolamentari ed organizzative dei comuni aderenti**

I contenuti funzionali ed organizzativi della presente convenzione prevalgono su eventuale norme con essi contrastanti contenute nei regolamenti o nei provvedimenti organizzativi già adottati dei singoli comuni.

### **TITOLO II**

#### **ORGANI DELLA GESTIONE ASSOCIATA E RELATIVE FUNZIONI**

### **Art. 10 – Gli Organi della gestione associata**

Gli organi della gestione associata sono:

- 1) Il Comitato di Coordinamento Politico;
- 2) Lo Staff di Coordinamento Tecnico degli enti;
- 3) Il Comune Capofila.

### **Art. 11 – Comitato di Coordinamento Politico - Composizione e funzionamento**

Il Comitato di coordinamento politico è costituito da tutti Sindaci dei Comuni sottoscrittori e viene insediato in prima seduta su convocazione del Sindaco del Comune capofila. Elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente.

Ciascun Sindaco può disporre di essere rappresentato nella partecipazione al comitato da un proprio delegato; sono riconosciuti automaticamente come delegati gli assessori competenti per materia o i consiglieri delegati.

Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:

- Convocare e presiedere le sedute del Comitato .

- Definire il programma dei lavori e gli ordini del giorno
- Raccogliere le istanze dei Comuni sottoscrittori e/o di altri enti e sottoporle all'attenzione del comitato.

Sono comunque istituzionalmente previste almeno due sedute annue per:

1. approvazione del programma integrato delle politiche di settore e dei Preventivi economico finanziari d'esercizio;
2. approvazione delle Relazioni tecniche di attività e dei rendiconti annuali predisposti dallo staff di coordinamento tecnico.

I singoli Comuni sottoscrittori possono in ogni momento richiedere la convocazione di sedute straordinarie, proponendo l'ordine del giorno.

Le decisioni sono assunte ricercando in ogni modo l'unanimità della volontà degli enti sottoscrittori. Soltanto nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti; la maggioranza deve rappresentare almeno il 50% più uno dei Comuni ed il 50% più uno della popolazione rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le decisioni assunte e deliberate dal Comitato di Coordinamento Politico sono vincolanti per tutti i rappresentanti degli Enti in seno agli organi decisionali della Fondazione Polisolidale - Fondazione di Partecipazione.

Le decisioni assunte sono riportate in modo specifico nel verbale della seduta, che viene sottoposto ad approvazione nella seduta successiva.

Il comitato opportunamente integrato assume, all'occorrenza, la veste di articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci, con tutte le attribuzioni ad essa demandate dalla normativa in vigore.

### **Art. 12– Comitato di Coordinamento Politico - Attribuzioni**

Al Comitato sono attribuite tutte le funzioni di pianificazione, programmazione e controllo delle gestioni condotte in forma associata definite dalla presente convenzione.

In particolar modo al Comitato competono le iniziative relative a:

1. l'approvazione di un programma pluriennale in cui siano integrate e coordinate tutte le politiche di settore, comprendendovi, peraltro, gli obiettivi strategici annuali e pluriennali da indicare alla Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione, definendo nel contempo il livello dei trasferimenti da effettuare a favore della medesima Fondazione;
2. la determinazione delle linee guida delle politiche di settore per le materie gestite in forma associata;
3. la pianificazione dei servizi e la indicazione dei relativi obiettivi sia da ricondurre alla gestione affidata alla Fondazione Polisolidale, sia quelli da organizzare e gestire in forma associata dalle strutture comunali;
4. l'approvazione di Regolamenti di Funzionamento , di Piani Tecnici e delle Carte di Servizio per le funzioni associate, ovvero la loro modifica;
5. l'inclusione di ulteriori procedimenti ed attività nell'ambito dei servizi e delle funzioni gestiti in forma associata;

6. l'approvazione di ogni proposta o iniziativa di carattere straordinario e - comunque - di ogni azione non prevista dai Piani annuali e pluriennali di gestione;
7. l'approvazione del Preventivo annuale e pluriennale relativo alla gestione dei servizi associati sia di quelli a conduzione comunale sia di quelli affidati alla Fondazione Polisolidale;
8. l'approvazione del Consuntivo annuale di gestione relativo ai servizi associati sia di quelli a conduzione comunale sia di quelli affidati alla Fondazione Polisolidale;
9. la verifica e il controllo delle attività, in rapporto ai piani strategici elaborati e agli obiettivi indicati;
10. la proposta di ratifica dei recessi dalla convenzione;
11. l'approvazione di accordi di programma e/o di convenzioni con altri enti;
12. l'approvazione delle proposte di modifica della convenzione;
13. la determinazione dei rapporti da intrattenere con altre istituzioni operanti in settori strettamente correlati a quelli per i quali è stipulata la convenzione (Amministrazione Provinciale, Azienda Sanitaria Locale, Fondazioni, etc.);
14. la destinazione dei contributi eventualmente ricevuti dalla gestione associata;
15. Eventuale Individuazione dell'Ente associato cui attribuire le competenze e funzioni proprie del Comune Capofila in caso di progetti o interventi straordinari, se diverso dal Comune di Sinnai;
16. la proposta di scioglimento anticipato della convenzione;

Il Comitato costituisce la forma stabile di consultazione tra gli enti partecipanti alla convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 .

### **Art. 13 – Composizione dello Staff di Coordinamento Tecnico degli enti e relative attribuzioni**

Lo Staff di Coordinamento Tecnico è costituito, nella sua articolazione di base, di personale dipendente dei Comuni sottoscrittori. Lo staff di coordinamento elegge al proprio interno il Referente.

Lo staff di coordinamento tecnico ha sede principale legale ed operativa presso il Comune di Sinnai. Può comunque decidere di riunirsi di volta in volta presso gli stabili resi disponibili da ciascun ente sottoscrittore.

Allo Staff di coordinamento tecnico è attribuita la competenza di:

- favorire il confronto tecnico tra i responsabili di servizio dei Comuni sottoscrittori al fine anche di stimolare - attraverso documenti e proposte operative - il rinnovamento dei servizi all'utenza ;
- assicurare la piena partecipazione di tutti i Comuni sottoscrittori alla valutazione degli effetti delle politiche di gestione associata sviluppate;
- formulare linee di indirizzo ed operative, di carattere tecnico gestionale, nei rispettivi ambiti di competenza compresi quelli che

incidono sulla gestione affidata alla Fondazione Polisolidale – Fondazione di Partecipazione;

- assicurare il collegamento costante , sia sotto il profilo territoriale che settoriale, delle attività svolte dal Comune Capofila e dai singoli Comuni sottoscrittori;
- elaborare analisi in ordine ai bisogni della popolazione utente ("marketing sociale")
- verificare la corrispondenza tra volumi e quantità dei servizi complessivamente offerti e bisogni del territorio anche riguardo ai livelli quanti-qualitativi generati dalla Fondazione Polisolidale;
- verificare la qualità dei servizi offerti nel territorio, anche attraverso la determinazione di strumenti e metodi di valutazione e misurazione della qualità;
- controllare l'applicazione dei protocolli e dei regolamenti di servizio;
- formulare proposte e programmi per il miglioramento organizzativo dei servizi;
- predisposizione di bozze di regolamento unitarie od omogenee per ogni singola area di attività .
- assicurare un valido supporto agli organi politici per il raggiungimento delle finalità previste nella presente convenzione.
- Coordinare le azioni gestionali degli enti sottoscrittori per il raggiungimento delle finalità previste nella presente convenzione.
- Ricercare ed adottare sistemi operativi gestionali funzionali alla gestione associata.

Lo Staff di Coordinamento Tecnico potrà procedere, altresì, a sviluppare le seguenti attività di carattere trasversale, rivolte ad incrementare l'efficacia dell'azione amministrativa :

- Definizione e realizzazione di procedure di partecipazione per la definizione delle politiche socio assistenziali, socio sanitarie ed educative, attraverso forme di consultazione e concertazione sistematica, anche on-line su apposito web e forum, con le organizzazioni del privato sociale, fin dalla fase di formazione degli indirizzi politici e amministrativi;
- Analisi dei bisogni e programmazione degli interventi a livello dell'intero territorio , con predisposizione di un documento base di programmazione pluriennale comprendente tutte le politiche di settore opportunamente integrate;
- Predisposizione e gestione dei piani di area con particolare riferimento al monitoraggio ed alla verifica di efficienza/efficacia;
- Servizi di informazione, documentazione, aggiornamento per tutti i Comuni dell'area, garantendo la partecipazione e la diffusione di notizie in ordine a tutti gli incontri , convegni etc.;
- Predisposizione di schemi di gara, selezione, convenzione , affidamento da utilizzare in modo omogeneo nell'area.
- Armonizzazione dei regolamenti di settore, ricercando ove possibile una disciplina unitaria nelle aree considerate.

- Reperimento di risorse aggiuntive, con particolare riguardo ai finanziamenti europei ed alle sponsorizzazioni da parte delle aziende operanti nell'area, puntando sulla responsabilità sociale delle imprese nell'ambito di un quadro di marketing territoriale.

Lo staff di coordinamento tecnico si riunisce di norma almeno due volte al mese.

#### **Art. 14 - Modalità di esercizio delle funzioni attribuite al Comune Capofila**

Al Comune Capofila compete di provvedere alla gestione tecnica, operativa ed amministrativa di tutti gli atti e di tutte le operazioni necessarie al perseguimento dei fini sottesi alla presente convenzione compreso il subentro nel rapporto di servizio instaurato dagli Enti con la Fondazione Polisolidale. Il Comune Capofila – nel perseguire le finalità istituzionali attribuitegli in virtù della presente convenzione - opera nell'ambito degli orientamenti definiti dagli organismi di indirizzo politico e secondo gli indirizzi forniti dallo staff di coordinamento tecnico, ancorché secondo regole di piena autonomia tecnica e gestionale.

Il Comune Capofila, sulla base della presente convenzione, agisce in nome e per conto dei Comuni associati, osservando le modalità operative proprie di una gestione pubblica. Ai sensi dell'art. 10 del contratto di servizio stipulato in data \_\_\_\_\_ con la Fondazione Polisolidale a decorrere dalla data di stipulazione della presente convenzione i poteri gestionali e di rappresentanza esercitati da ciascun singolo comune sono attribuiti al Comune Capofila e conseguentemente è autorizzato ad assumere i necessari impegni di spesa, effettuare liquidazioni e pagamenti, introitare contributi, trasferimenti ed eventuali compartecipazioni, ed ogni altro atto tecnico gestionale occorrente.

Il Comune capofila provvede allo svolgimento delle funzioni attribuite con lo scopo di realizzare le migliori condizioni di erogazione delle prestazioni e dei servizi, osservando i principi dell'efficienza e dell'efficacia gestionale, assicurando una precisa rendicontazione dell'attività svolta, sia per quanto attiene agli aspetti tecnici che per quanto riguarda quelli economico-finanziari.

In virtù della presente convenzione, il Comune Capofila è autorizzato altresì a negoziare e a stipulare con i terzi eventuali contratti e convenzioni finalizzati alla realizzazione dei compiti assegnati, anche mediante l'attribuzione di incarichi esterni adottando i relativi atti gestionali.

Il Comune Capofila può altresì avvalersi, per lo svolgimento delle attività ad esso demandate, della collaborazione dei dipendenti dei comuni associati, in particolare per l'acquisizione di dati necessari al funzionamento e per i rapporti diretti con l'utenza.

Il coinvolgimento di addetti dei singoli comuni avviene previa informazione al responsabile del servizio da cui devono essere fornite le prestazioni, con modalità e tempi da concordare tra questi ed il dirigente del Comune Capofila.

Il Comune Capofila può di volta in volta operare, organizzare riunioni ed iniziative presso le sedi dei Comuni partecipanti alla gestione associata, in relazione alle necessità funzionali ed all'opportunità di assicurare la maggiore partecipazione dei diversi enti aderenti.

## **Art. 15 - Il Comitato congiunto**

Per conferire maggiore celerità ed efficacia all'azione della gestione associata ed affrontare contestualmente le interconnessioni tra attività di indirizzo e di gestione, lo Staff di coordinamento Tecnico e il Comitato di Coordinamento Politico si possono riunire in seduta comune.

L'iniziativa può essere assunta da uno qualsiasi degli organi di cui all'art. 10 della presente convenzione.

### **TITOLO III**

#### **DURATA, RECESSI ED ESCLUSIONI**

## **Art. 16 - Durata della convenzione**

La convenzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile in maniera espressa.

Resta inteso che se nel periodo di durata della convenzione i Comuni sottoscrittori giungessero all'unanimità alla determinazione di aderire a formule di gestione associata diverse da quella basata sulla convenzione, si procederà alla dichiarazione di decadenza della convenzione medesima.

## **Art. 17 - Recesso dalla convenzione**

I singoli Comuni sottoscrittori hanno facoltà di revocare l'adesione alla convenzione o la delega a uno o più servizi soltanto entro tre mesi prima dell'approvazione del preventivo annuale.

Nel caso di recesso durante l'anno finanziario ed in corso di gestione lo stesso produrrà la propria efficacia soltanto a conclusione dell'esercizio finanziario di gestione. Pertanto gli eventuali oneri preventivati all'inizio del periodo di gestione e relativi all'esercizio annuale di riferimento, se hanno determinato impegni giuridicamente vincolanti verso la Fondazione Polisolidale o altri gestori o verso gli altri enti sottoscrittori, saranno comunque imputati al Comune che eserciti il diritto di recesso, e restano a suo completo carico con obbligo di provvedervi.

Nel caso in cui il recesso incida sulla programmazione pluriennale dei servizi e sugli investimenti già effettuati, lo stesso produrrà la sua efficacia a conclusione dell'ultimo esercizio finanziario coinvolto nella programmazione pluriennale o negli investimenti effettuati. Pertanto gli eventuali oneri preventivati nel periodo pluriennale, se hanno determinato impegni giuridicamente vincolanti verso la Fondazione Polisolidale o verso terzi, saranno comunque imputati al Comune che eserciti il diritto di recesso e restano a suo completo carico con obbligo di provvedervi.

## **Art. 18 - Disciplina delle esclusioni**

E' prevista l'attivazione della procedura di esclusione per i Comuni che non provvedano al trasferimento delle risorse al Comune Capofila con le modalità ed i termini stabiliti dal successivo articolo 23 della presente convenzione.

In caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui sopra il Comune Capofila provvederà a diffidare l'ente inadempiente assegnando il termine di 30 giorni per provvedere. Il decorrere inutilmente del termine

assegnato con la diffida comporta di diritto l'esclusione dell'ente inadempiente dalla presente convenzione.

E' altresì prevista l'esclusione nei casi in cui i Comuni mantengano comportamenti ed attività in contrasto con le deleghe di funzioni attribuite, previa diffida a cessare le azioni contrastanti con il dettato della presente convenzione.

In quest'ultimo caso l'esclusione diviene esecutiva nel caso in cui Il Comitato di Coordinamento Politico assuma tale decisione a maggioranza dei componenti.

## **TITOLO IV**

### **ASPETTI CONTABILI E PATRIMONIALI**

#### **Art. 19 - Sistema di finanziamento dei servizi gestiti in associazione**

I servizi, le funzioni e le attività gestiti in forma associata sono finanziati con le risorse trasferite da ciascun ente sottoscrittore al Comune Capofila, compresi quelli derivanti dai fondi per i servizi alla persona di competenza di ciascun ente trasferiti dall'Ambito PLUS di cui alla L.R. n° 23 del 23.12.2005, dalle eventuali risorse proprie di bilancio all'uopo destinate, dalle risorse aggiuntive derivanti da eventuali finanziamenti ordinari e straordinari assegnati a livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale, da finanziamenti o cofinanziamenti privati, da entrate anche di natura tributaria finalizzate al miglioramento dei servizi alla persona.

Gli enti sottoscrittori iscrivono annualmente nei rispettivi bilanci la quota di finanziamento destinata alla gestione associata nella misura approvata dal Comitato di Coordinamento Politico sulla base del budget di previsione presentato da ciascun Comune o dallo Staff di Coordinamento Tecnico.

Di norma la quota di finanziamento di ciascun ente è determinata in funzione del fabbisogno stimato o, qualora quest'ultimo non possa essere quantificato preventivamente, in funzione della popolazione residente.

La contribuzione degli enti può subire degli adeguamenti nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze sopravvenute, o a seguito della maggiore o minore disponibilità finanziaria riscontrata.

I fondi di cui al presente articolo sono introitati dal Comune Capofila con vincolo di destinazione e obbligo di rendicontazione.

#### **Art. 20 – Preventivo annuale e pluriennale**

Il preventivo finanziario di spesa annuale e pluriennale della gestione associata è approvato dal Comitato di Coordinamento Politico in un'apposita sessione.

Ogni Comune si impegna a trasmettere al Comune Capofila copia del preventivo di spesa per l'anno successivo per la gestione associata, entro e non oltre 30 giorni prima dei termini previsti per l'approvazione della proposta di PLUS. Le partite contabili in entrata ed in uscita relative a ciascun Comune vengono inserite nei rispettivi bilanci di previsione.

Il bilancio di previsione del Comune Capofila conterrà anche le poste in entrata ed in uscita relative agli enti associati.

## **Art. 21 – Budget di area**

I preventivi finanziari di spesa sono formati come aggregazione dei budget per ciascuna area di intervento, oltre alle spese generali di funzionamento, qualora previste.

I budget d'area possono essere in parte sostituiti dai bilanci di previsione della Fondazione Polisolidale.

Nel corso della gestione, le variazioni dei budget di area devono essere approvati dalle sessioni competenti del Comitato di Coordinamento Politico su proposta dello staff di coordinamento tecnico.

## **Art. 22 – Rendiconto della gestione**

Entro 4 mesi dal termine dell'esercizio annuale, lo staff di coordinamento tecnico ed il Comune capofila presentano al Comitato di Coordinamento Politico il rendiconto economico-finanziario delle gestioni associate.

Per i servizi affidati alla Fondazione Polisolidale il rendiconto può essere costituito dal Bilancio d'Esercizio della medesima Fondazione.

Tali rendiconti riportano gli oneri effettivamente sostenuti nel periodo di riferimento, raggruppati secondo il medesimo schema adottato per la formazione dei Preventivi di gestione annuali.

Al rendiconto si allega altresì la redazione della relazione di accompagnamento, contenente valutazioni in termini di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, corredata da tutta la documentazione necessaria ad assicurare la più esauriente, completa e trasparente informativa a vantaggio di tutti i Comuni sottoscrittori.

Il Comitato di Coordinamento Politico esamina i rendiconti annuali e le relazioni di accompagnamento e provvede all'approvazione.

Lo staff di coordinamento tecnico, inoltre, provvede periodicamente alla predisposizione e compilazione di idonei report finalizzati al controllo di gestione, anche con il supporto del gestore individuato.

## **Art. 23 – Obblighi e garanzie**

Con l'approvazione del preventivo di spesa annuale, gli enti sottoscrittori assumono gli obblighi dallo stesso derivanti.

I trasferimenti finanziari previsti per ciascun esercizio in favore del Comune Capofila devono essere effettuati alle seguenti scadenze:

- Periodo Gennaio/Marzo : entro il 15 febbraio;
- Periodo Aprile/Giugno: entro il 15 maggio;
- Periodo Luglio/Settembre: entro il 15 agosto;
- Periodo Ottobre/Dicembre: entro il 15 novembre;

Le suddette scadenze devono essere rispettate anche nel caso in cui gli enti sottoscrittori adottino l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, ed assumendo i suddetti trasferimenti dovuti come spese non frazionabili.

In caso di inadempienza, fermo restando l'avvio delle procedure di esclusione previste dalla presente convenzione, il Comune Capofila ha titolo e mandato per recuperare le somme dovute dai finanziamenti regionali e/o provinciali attribuiti all'ente inadempiente nell'ambito del P.L.U.S.. Del recupero verrà data apposita comunicazione allo stesso.

## TITOLO V NORME FINALI

### **Art. 24 - Modifica della convenzione**

La presente convenzione può essere oggetto di modifica in corso di validità. Trattandosi di atto multilaterale, le modifiche devono essere accolte unanimemente da tutte le parti in causa. In assenza di accordo unanime, l'intesa rimane in vigore sino al suo termine naturale, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei sottoscrittori.

### **Art. 25 - Risoluzione delle controversie**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni associati a causa della presente convenzione saranno rimesse al Comitato di Coordinamento Politico. In caso di mancato accordo le parti potranno adire l'autorità giudiziaria competente.

### **Art. 26 – Norme transitorie e finali**

La presente convenzione stipulata in data odierna, entra immediatamente in vigore.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme del codice civile e delle disposizioni legislative applicabili.

Il presente atto composto di 1241 pagine intere e parte della presente, ognuna siglata e numerata, viene letto dalle parti, approvato, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO DEL COMUNE DI SINNAI \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI MARACALAGONIS \_\_\_\_\_

IL SINDACO DEL COMUNE DI BURCEI \_\_\_\_\_